



**ALLEGATO 4 all'AVVISO - SCHEMA - CONVENZIONE**

**CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI PORTOMAGGIORE E  
L'ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE IN  
PARTICOLARE LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO  
ANZIANI E DISABILI  
PERIODO GIUGNO 2024 -MAGGIO 2029**

Il giorno \_\_\_\_\_, con la presente scrittura privata, l'ente Comune di Portomaggiore (FE) con sede in piazza Umberto I n. 5 - C.F. P.IVA 00292080389 (di seguito solo Comune), qui rappresentato dal Dirigente del Settore Servizi alle Persone, d.ssa Bertarelli Elena, domiciliata ai fini della presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente (come da decreto del sindaco pro-tempore di incarico n. 7 del 01/07/2021),

e

l'Associazione senza scopo di lucro denominata \_\_\_\_\_  
(di seguito solo Associazione) con sede in Via/Piazza \_\_\_\_\_,  
codice fiscale \_\_\_\_\_, nella persona del legale rappresentate  
Signor \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ /  
nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_, il quale dichiara di agire in  
nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

**Premesso che:**

- nel nostro ordinamento costituzionale la libertà di associazione è considerata espressione della personalità dell'uomo e, come tale, è inclusa nei diritti e nelle libertà fondamentali che devono essere valorizzate giacché l'art. 18 della Costituzione recita, che "I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare";
- il principio di sussidiarietà orizzontale concretamente si manifesta attraverso un intervento pubblico che si pone come suppletivo rispetto all'iniziativa dei privati, nel senso che l'intervento pubblico si giustifica solo ove i privati non siano in grado di soddisfare efficacemente interessi ed esigenze meritevoli di tutela;
- la Norma costituzionale (art. 118, quarto comma) prevede che "*Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*", evidenziato che il principio di sussidiarietà orizzontale si atteggia quale criterio propulsivo in coerenza al quale deve svilupparsi, nell'ambito della società civile, il rapporto tra pubblico e privato anche nella realizzazione delle finalità di interesse collettivo. Ciò trova riscontro in una visione secondo cui lo Stato e ogni altra autorità pubblica proteggono e realizzano lo sviluppo della società civile partendo dal basso, dal rispetto e dalla valorizzazione delle energie individuali, dal modo in cui coloro che ne fanno parte liberamente interpretano i bisogni collettivi emergenti dal sociale e si impegnano direttamente per la realizzazione di quelle che sono avvertite come utilità collettive, come esigenze proprie della comunità di cui fanno parte;

- il Testo Unico sugli Enti Locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 3, quinto comma, e ss.mm.ii.) prevede che "i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- l'art. 12 della L. 241/1990 prevede la possibilità di concedere sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- il D.lgs 117/2017 e succ. modifiche ed integrazioni "Codice del Terzo Settore" riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e la pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- l'art. 55 del Codice del Terzo Settore in particolare ribadisce che "in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona- l'art. 6 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici prevede "In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 ";
- l'art. 56 del Codice del Terzo Settore prevede quanto segue:
  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
  2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.
  3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.
  - 3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione".

- il D.M. 31 marzo 2021, n. 72 definisce le linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore;

#### **Richiamati:**

- Il Decreto Ministeriale 23 maggio 2022, n. 77 Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale.
- La Delibera di Giunta Regionale n. 2221 del 12/12/2022 primo provvedimento di programmazione dell'assistenza territoriale dell'emilia-romagna in attuazione del d.m. n. 77 del 23 maggio 2022.

**Richiamato** l'art. 71 "Locali utilizzati" del menzionato D.Lgs.117 del 03/07/2017;

**Rilevato** che il Comune di Portomaggiore in seguito ad apposita deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 16/04/2019 ha stipulato apposita convenzione con l'AUSL di Ferrara per la concessione di locali all'interno della Casa della Salute di proprietà dell'AUSL (sita in Via Edmondo De Amicis n. 22 a Portomaggiore, censiti al C.F. del Comune di Portomaggiore al Foglio 121 Mappale 388 parte) a favore del Comune per la successiva destinazione ad Associazioni del territorio previa procedura ad evidenza pubblica, al fine di realizzazione di progetti di integrazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali a livello locale;

**Dato atto che** la convenzione sopra citata e siglata tra l'azienda AUSL e il comune di Portomaggiore è in scadenza il 31/05/2024;

**Dato atto** che è in corso di definizione la nuova convenzione per dare continuità alla predetta concessione di locali previa revisione degli spazi tenuto conto degli interventi di ristrutturazione che stanno interessando la Casa della Comunità;

**Dato atto** altresì che il Comune di Portomaggiore detiene alcuni spazi ad uso rimessa presso il proprio Centro Operativa Comunale sito in via Provinciale per San Vito 2/b da destinare a finalità in campo sociale fino al momento dell'avvio di consistenti interventi previsti per fine 2024;

#### **Considerato che:**

- dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ è stato pubblicato, sul sito istituzionale del Comune di Portomaggiore, uno specifico "Avviso pubblico", approvato con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui al D.Lgs.117 del 03/07/2017 "Codice del Terzo settore" per l'attivazione di un partenariato mediante co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del D.lgs n. 117/2017 e successiva stipula di una convenzione, frutto del processo di co-progettazione, con il Comune di Portomaggiore (Fe) **per l'organizzazione e gestione di servizi di utilità sociale in particolare la gestione di attività di accompagnamento e trasporto anziani e disabili periodo giugno 2024 – Maggio 2029;**

- svolta la procedura comparativa delle progettualità presentate, è stata selezionata

l'Associazione non lucrativa denominata \_\_\_\_\_ con la quale è stata concordato il progetto definitivo, frutto della co-progettazione, approvato con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

- l'Associazione è iscritta nel registro della Regione \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_;

- lo schema della presente convenzione è stato approvato con la determinata approvazione dell'avviso e poi opportunamente adattato in seguito alla co-progettazione;

**Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:**

### **Articolo 1 – Richiami e premesse**

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

### **Articolo 2 – Oggetto**

Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto risultante quale esito della fase di co-progettazione ed approvato con determinazione dirigenziale di conclusione del procedimento (riportato nell'ALLEGATO 1).

L'Ente del Terzo Settore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività e gli interventi co-progettati siano svolti con le modalità convenute e per il periodo concordato, nel rispetto delle eventuali modifiche apportate nel corso del rapporto convenzionale, per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito di collaborazione che informa il percorso di co-progettazione.

Per lo svolgimento delle attività previste nel progetto vengono messi a disposizione appositi locali presso la Casa della Comunità di Portomaggiore di Via Edmondo De Amicis 22, in corso di definizione attraverso apposito atto tra Comune ed AUSL e che saranno oggetto di specifica integrazione alla presente convenzione.

Il Comune mette altresì a disposizione uno spazio presso il Centro Operativo Comunale per il ricovero dei mezzi, così come individuato nell'allegata planimetria ALLEGATO 2 facente parte integrante e sostanziale della presente convenzione, fino al momento dell'avvio di consistenti interventi previsti per fine 2024.

### **Articolo 3 – Ambito di attività**

Il comune di Portomaggiore e \_\_\_\_\_, daranno attuazione alle fasi ed alle azioni così come descritte nel Progetto e del Piano Finanziario preventivo definiti congiuntamente quale esito della co-progettazione ed allegati quali parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, sinteticamente riconducibili alle seguenti azioni:

AZIONE 1 - attività di trasporto sociale

- organizzare e garantire la frequenza e l'accesso al reparto dialisi dell'Ospedale S. Anna di Cona di utenti individuati dai servizi sociali del comune;
- organizzare e realizzare il trasporto di disabili e anziani non autosufficienti per facilitare l'accesso ai presidi medici pubblici del territorio comunale (azione innovativa da sviluppare);
- garantire il trasporto di disabili e anziani non autosufficienti per consentire l'esercizio del diritto di voto in occasione delle consultazioni elettorali su indicazione dei servizi elettorali;

AZIONE 2 - sviluppo di azioni di partecipazione attiva presso la Casa della Comunità

AZIONE 3 – attività di trasporto di bambini disabili residenti individuati dal Comune, ricompresi nella fascia d'età dai 3 ai 14 anni al fine di facilitare la frequenza scolastica e l'accesso alle attività extra scolastiche (azione innovativa da sviluppare)

AZIONE 3 – attività di trasporto presso i presidi sanitari fuori dal territorio di Portomaggiore a favore di utenti aventi diritto, individuati dal Comune attraverso voucher, rientranti nelle categorie di cui alla DGR 211/2021;

#### **Articolo 4 – Descrizione delle attività**

Le modalità di attuazione del progetto per la realizzazione sul territorio di Portomaggiore di attività legate all'organizzazione e gestione di servizi di utilità sociale in particolare la gestione di attività di accompagnamento e trasporto anziani e disabili fanno riferimento al suddetto Progetto congiunto concordato di cui all'art. 3, allegato alla presente

#### **Articolo 5 – Durata**

Il Comune si avvale dell'Associazione, per le attività di cui all'articolo 4 con, presumibilmente con decorrenza dal 01.06.2024 fino al 31.12.2029.

Comune ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.

#### **Articolo 6 – Continuità nella realizzazione delle attività e verifiche**

L'Associazione si impegna a svolgere con continuità le attività oggetto della presente convenzione, in stretta correlazione con i Servizi Sociali ed Assistenziali.

L'Associazione si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

L'Ente pubblico è tenuto a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

A cadenza trimestrale congiuntamente al rendiconto delle spese di cui al successivo art. 8, l'Associazione dovrà presentare relazione sintetica sullo stato di attuazione di ciascuna azione prevista dal progetto.

Il referente dei Servizi Sociali ed Assistenziali potrà verificare i risultati del progetto attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con referenti dell'Associazioni o con i fruitori.

#### **Articolo 7 – Volontari utilizzati**

Per la prestazione delle attività convenzionate l'Associazione mette a disposizione i propri volontari, come da progetto frutto della co-progettazione.

I volontari svolgono le attività di cui alla presente convenzione nel rispetto dei diritti, della dignità e delle opzioni degli utenti e dei fruitori nonché con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività di servizio o delle prestazioni specifiche.

L'Associazione garantisce la riqualificazione e l'aggiornamento dei volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

L'Associazione/Ente dovrà provvedere all'adeguata informazione, formazione, addestramento e aggiornamento del personale/volontari addetti alle attività in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli Artt. n. 36 e n. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Gli obblighi formativi si estendono alla prevenzione incendi ed al primo soccorso, comprovata da appositi attestati, ed adeguati ad tipo di attività espletata.

L'Associazione/Ente è responsabile nei confronti del Comune della verifica puntuale per tutto il personale impiegato in attività che prevedono rapporti con minori del possesso dell'attestazione di cui al decreto antipedofilia Art. 25/bis del D.P.R. 313/2002 come introdotto dall'Art. 2, c. 1, del D. Lgs. n. 39/2014.

Dato che "l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario" come disposto dall'art. 17 del Codice del Terzo settore e nello specifico al comma 2 viene specificato come "Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà" i rimborsi al volontario che opera nell'associazione può essere effettuate secondo quanto disposto dal comma 4 del medesimo codice, che sancisce come "Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Maggio 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

### **Articolo 8 – Contributi/Rimborsi erogati dal Comune.**

Trimestralmente l'Associazione dovrà presentare la richiesta di rimborso con la specifica delle spese effettivamente sostenute, **distintamente per ogni azione progettuale**. A titolo esemplificativo le spese oggetto di rimborso relativo al servizio richiesto, dietro presentazione dei documenti giustificativi della spesa, sono: carburante e affini, revisione, manutenzione e revisione automezzi esclusivamente impiegati per detto servizio, oneri relativi alla copertura assicurativa (quota parte), spese telefoniche (quota parte), spese vestiario/lavanderia (quota parte)etc..

Si sottolinea che i rimborsi devono essere relativi alle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività oggetto della convenzione in argomento. E' ammesso ai sensi dell'art.56 comma 4 del Codice anche un rimborso di costi indiretti, determinato limitatamente "alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione", con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.

L'erogazione del contributo da parte del Comune viene disposto entro 30 giorni dalla presentazione al Comune stesso di un rendiconto analitico trimestrale, distinto per ciascuna azione, debitamente firmato dal legale rappresentante sotto forma di autodichiarazione, con copia della documentazione giustificativa delle spese. L'originale della documentazione giustificativa delle spese sarà conservata presso la sede dell'Associazione ed esibita su richiesta del Comune.

La somma massima messa a disposizione dal Comune quale CONTRIBUTO ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990 a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'associazione è pari a € ..... l'anno per le azioni 1 e 2 (indicare l'importo frutto della co-progettazione tenuto conto che importo massimo messo a disposizione del Comune pari a € 65.000,00 per tutta la durata della convenzione (\_\_\_\_)), di cui € 7.583,00 per il periodo giugno - Dicembre 2024 e € 13.000,00 per i successivi anni fino al 2029).

Il Comune inoltre si impegna a mettere a disposizione:

- le risorse di cui alla Legge n. 234 del 30.12.2021 art. 1 comma 174 per la realizzazione dell'azione 3 (importo stimato per l'anno scolastico 2024/2025 di € 21.955,10, con possibilità di ripetizione in base alla disponibilità delle risorse)

- le risorse di cui alla DGR 221/ 2021 per la realizzazione dell'azione 4 (importo stimato ad oggi di € 6.857,66 fino ad esaurimento risorse, importo indicativo per gli anni futuri € 2.510,24)

I contributi di cui sopra non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso, come da ultimo chiarito dall'agenzia delle entrate con risposta ad interpello n. 375 del 25/05/2021;

Il Comune si riserva la possibilità di riconoscere ulteriori contributi a copertura di spese per attività supplementari strettamente correlati al progetto co-promosso che dovessero subentrare nel corso della sua realizzazione.

L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese né può essere accordato per la copertura di eventuali disavanzi di gestione.

### **Articolo 9 – Responsabilità**

L'Associazione è unica e solo responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività contemplate dalla presente convenzione.

L'Associazione si assume ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito. A tal fine l'Associazione ha stipulato apposita polizza assicurativa All Risks a copertura di detto rischio rilasciata da \_\_\_\_\_ - Agenzia di \_\_\_\_\_, numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, scadenza \_\_\_\_\_.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da \_\_\_\_\_ - Agenzia di \_\_\_\_\_, numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, scadenza \_\_\_\_\_.

Gli oneri delle suddette polizze, ai sensi dell'art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017, possono essere rendicontate in quota parte al Comune (con criterio ripartizione definito nel progetto) che provvederà al rimborso secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

### **Articolo 10 – Osservanza del codice di comportamento**

L'associazione si impegna ad osservare per quanto compatibile il Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità del Comune di Portomaggiore vigente reperibile sul sito web: [www.comune.portomaggiore.fe.it](http://www.comune.portomaggiore.fe.it) sezione "Amministrazione trasparente".

L'associazione inoltre dovrà attenersi personalmente e tramite il proprio personale ed i propri volontari, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Portomaggiore vigente presso l'ente e ricevuto in copia all'atto della stipula della presente convenzione.

all'art. 3 "Principi generali", all'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità", all'art. 8 "Prevenzione della corruzione", all'art. 10 "Comportamento nei rapporti privati" ed all'art. 17 "Contratti ed altri atti negoziali", interpretando opportunamente gli articoli 8 e 17 dalla prospettiva della prospettiva dell'Associazione.

A tal proposito, a norma dell'art. 1456 c.c., rubricato "Clausola risolutiva espressa", le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano che il contratto relativo all'affidamento del presente appalto si intende automaticamente risolto qualora ricorrano violazioni da parte dell'affidatario degli obblighi contenuti nell'art. 3 "Principi generali", nell'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità", nell'art. 8 "Prevenzione della corruzione", nell'art. 10

"Comportamento nei rapporti privati" e nell'art. 17 "Contratti ed altri atti negoziali" del citato Codice di comportamento adottato dal Comune di Portomaggiore.

Inoltre l'associazione è obbligata a rispettare la norma contenuta nell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 sul "divieto di pantouflage" che testualmente dispone quanto segue: "16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

### **Articolo 11 – Controversie**

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). Eventuali contestazioni circa l'esplicazione del servizio, ove non risolte in sede bonaria, saranno devolute all'autorità giudiziaria territorialmente competente.

### **Articolo 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

La convenzione in oggetto non rientra nella disciplina di cui alla legge n.136/2010, in quanto prevede il riconoscimento all'associazione di volontariato di un rimborso spese non forfettario, bensì il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta dai volontari, ai sensi dei precedenti artt. 7 e 8 (Tracciabilità dei flussi finanziari FAQ ANAC – Aggiornato al 21 maggio 2014).

### **Articolo 13 – Garanzia e riservatezza dei dati a norma regolamento UE 679/2016**

E' fatto obbligo all'affidatario di garantire massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina prevista dal Regolamento UE 679/2016. L'affidatario assume il ruolo di Responsabile esterno del Trattamento dei dati, così come previsto dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, garantendo diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento e, in generale, dalla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali ed impegnandosi a procedere al trattamento degli stessi attenendosi alla normativa, nonché a tutte le istruzioni ricevute dal Titolare del trattamento dei dati.

### **Articolo 14 – Revoca e recesso**

Il Comune si riserva la facoltà di revocare la presente convenzione per subentrati motivi di pubblico interesse con un preavviso di almeno 1 mese, dandone idonea comunicazione all'Associazione tramite pec.

L'Associazione potrà recedere dal presente contratto in qualunque momento, con un preavviso di almeno 2 mesi, dandone idonea comunicazione al Comune (in forma scritta o tramite pec).

La presente convenzione si intende risolta nel caso venga meno l'iscrizione dell'Associazione al "Registro unico nazionale" (durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del Codice, quindi valgono le iscrizioni nei Registri regionali dell'Emilia Romagna).

### **Articolo 15 – Rinvio dinamico**

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

### **Articolo 16 - Spese contrattuali**



Tutte le spese, i diritti, le imposte inerenti e conseguenti alla presente sono a carico dell'Associazione \_\_\_\_\_.

Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017.

Comune ed Associazione hanno letto la presente Convenzione, l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà, la approvano e confermano in ogni paragrafo e articolo e, pertanto, la sottoscrivono digitalmente.

Data, \_\_\_\_\_

Il Comune di \_\_\_\_\_

L'Associazione \_\_\_\_\_